

Unità Formazione insegnanti, tirocinio e apprendistato/gt

IL RETTORE

- VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare gli articoli 12 e 13;
- VISTO: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare gli articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTI: i sotto elencati Decreti Ministeriali inerenti le modalità di conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento:
- il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39, e successive modifiche e integrazioni;
 - il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 26 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni;
 - il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 novembre 1998 n. 460;
 - le ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999 n.153, 7 febbraio 2000 n.33, 2 gennaio 2001 n.1;
 - il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004 n. 82;
 - i decreti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 21 del 9 febbraio 2005 n. 85 del 18 novembre 2005;
 - il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 settembre 2007, n. 137;
 - il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO: il D.P.R. n.445/2000 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO: il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 *“Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. (...) 3 novembre 1999, n.509”*;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”* e, in particolare, l'art.5 comma 4;
- VISTO: il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011: *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016 *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, come rivisto e aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017;
- VISTO: il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 1 dicembre 2016, n.948 recante *“Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249”* e successive modificazioni;
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018”*;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017 relativo all'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019 *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, con il quale è stato integrato ed aggiornato, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, il citato Decreto Ministeriale 30 settembre 2011;

- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, n.95 del 12 febbraio 2020, che attiva i corsi di specializzazione per il sostegno scolastico 2019/2020 e attribuisce all'Università di Pisa n.200 posti complessivi per l'attivazione dei Corsi per il sostegno per ogni ordine di scuola;
- VISTO: il Decreto Rettorale d'urgenza prot.n.19608 del 24 febbraio 2020 con il quale viene stabilito che la tassa di iscrizione a ciascun concorso è di euro 100,00, che la tassa per l'iscrizione ai corsi è di euro 2.500,00 pagabili in due rate di pari importo e viene stabilito l'importo di euro 250,00 a favore dell'istituzioni scolastiche convenzionate da pagare per ciascun iscritto ai corsi di sostegno;

DECRETA

Articolo 1 - Attivazione

1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011 e dei Decreti Ministeriali [n. 92 dell'8 febbraio 2019](#) e [n.95 del 12 febbraio 2020](#), è indetta la selezione, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di seguito corsi) organizzati dall'Università di Pisa.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Per i corsi per la scuola dell'infanzia e primaria i requisiti di ammissione sono quelli previsti [all'art. 2 del D.M. n.95](#) del 12.02.2020 che rimanda [all'art.3, comma 1 lettera a](#) del D.M. 92/2019;

2. Per i corsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado i requisiti di ammissione sono quelli previsti [all'art. 2 del D.M. n.95](#) del 12.02.2020 che rimanda [all'art.3, comma 1 lettera b](#) (che richiama [l'art.5 comma1 e 2](#) del D.lgs n.59/2017) e [all'art.5 comma 2](#) del D.M. 92/2019.

3. I requisiti di ammissione di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti entro la data di iscrizione al concorso. Agli immatricolati potranno essere richieste ulteriori informazioni sui requisiti d'accesso dichiarati in occasione dell'iscrizione al concorso (tramite [l'allegato A](#)) al fine di avere gli elementi utili per l'accertamento dei requisiti di accesso.

4. Tutti i candidati accedono alla selezione con riserva. L'amministrazione provvederà in ogni fase della procedura e gestione del corso, a escludere i candidati che non risultino in possesso dei requisiti di accesso dichiarati.

Articolo 3 - Posti messi a concorso

1. Per l'anno accademico 2019/2020, in conformità alla programmazione degli accessi definita nell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n.95 del 12 febbraio 2020, sono messi a concorso, presso l'Università di Pisa, un totale di 200 posti così ripartiti per ciascun ordine di scuola:

Ordine di Scuola	Numero di posti
Scuola d'infanzia	15
Scuola primaria	55
Scuola secondaria di primo grado	55
Scuola secondaria di secondo grado	75

2. I candidati possono richiedere di partecipare alle selezioni per più ordini di scuola sulla base dei requisiti di accesso posseduti.

Articolo 4 - Adempimenti per partecipare al concorso

1. Per partecipare al concorso il candidato deve, **pena l'esclusione**:

- presentare **domanda**, per ogni ordine di scuola per il quale intende concorrere, **unicamente on line sul portale Alice**, provvedendo all'inserimento dei dati richiesti, secondo le istruzioni riportate nella guida, a partire dalle ore **10,00** (ora italiana) **del 26 febbraio 2020** fino alle ore **13,00** (ora italiana) **del 18 marzo 2020, termine perentorio**;
- autocertificare il possesso dei relativi requisiti d'accesso tramite l'apposito modulo ([allegato A](#) al bando) nonché i giorni di servizio sul sostegno utili ai soli fini dell'attribuzione della priorità in caso di parità di punteggio finale, da caricare sul portale di iscrizione;
- autocertificare, mediante [l'allegato B](#), i titoli valutabili;
- provvedere, entro il termine perentorio **del 18 marzo 2020, ore 23,59 (ora italiana)** al pagamento della tassa di iscrizione di euro 100,00 con il sistema PagoPA al quale si accede al termine dell'iscrizione on-line. La tassa è dovuta per ogni ordine di scuola per cui si concorre. Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti effettuato entro il termine perentorio previsto è **escluso** dal relativo concorso. Qualora il pagamento della tassa non risulti

perfezionato, ma sia stato effettuato entro la scadenza, il candidato sarà ammesso con riserva al test preliminare in attesa di verifica della regolarità del versamento. La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso;

Si consiglia di stampare e conservare la ricevuta che attesta che la procedura di iscrizione è andata a buon fine. Infatti la stessa costituisce insieme al pagamento della tassa concorsuale (entro il termine previsto) prova di avvenuta iscrizione al concorso.

2. Il candidato in **condizione di disabilità** o con **certificazione DSA** (disturbi specifici di apprendimento), per la fruizione di ausili o di tempo aggiuntivo nello svolgimento delle prove di ammissione, dovrà scaricare gli appositi moduli pubblicati sulle pagine web ([Assistenza ai concorsi o ai test di valutazione e Sportello DSA](#)) e trasmetterli all'indirizzo mail, indicato sulle stesse, entro il **18 marzo 2020**.

Articolo 5 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di sostegno, per ciascun ordine di scuola, sono nominate con Decreto del Rettore dell'Università di Pisa.

2. Ciascuna Commissione è composta da un numero minimo di tre membri, con competenze nell'area della didattica e della pedagogia speciale, scelti tra docenti, ricercatori in servizio presso l'Università di Pisa e esperti esterni.

Articolo 6 - Prova di accesso

Ai sensi del D.M. del 30 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, per ciascun ordine di scuola:

1. La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di competenze:

1. didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
2. su empatia e intelligenza emotiva;
3. su creatività e pensiero divergente;
4. organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La prova di accesso si articola in:

- a) un test preliminare;
- b) una prova scritta;
- c) una prova orale.

3. Il test preliminare, per ogni ordine di scuola, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

4. È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per ogni ordine di scuola. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preliminare, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

5. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova scritta, una votazione non inferiore a 21/30.

6. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.

7. La prova scritta e la prova orale vertono su una o più delle tematiche previste al comma 1. La prova scritta non prevede domande a risposta chiusa.

Articolo 7 - Titoli valutabili

1. La commissione ha a disposizione 10 punti per i titoli valutabili.

2. I titoli devono essere posseduti entro la data di iscrizione al concorso e devono essere presentati tramite autocertificazione (modulo [allegato B](#)) da caricare **esclusivamente** on line, **secondo le istruzioni riportate nella guida**, al momento dell'iscrizione al concorso. Non è ammessa la presentazione dell'autocertificazione dei titoli posseduti con altre modalità.

In particolare, devono essere presentati:

- a. l'autocertificazione dei titoli posseduti ai fini della valutazione ([allegato B](#) al bando e che deve essere caricato anche se non compilato per mancanza di titoli valutabili);
- b. documento di identità in corso di validità.

3. I titoli valutabili e i criteri di valutazione sono i seguenti per ciascun ordine di scuola:

- a) diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento
voto di laurea da 105 a 108 - punti 1

voto di laurea da 109 a 110 - punti 2

voto di laurea 110 e lode - punti 3

- b) abilitazione all'insegnamento (non conseguita contestualmente all'acquisizione della laurea e del diploma di scuola secondaria di secondo grado) con un punteggio maggiore o uguale a 70/80 - punti 3
- c) dottorato di ricerca - punti 1
- d) Servizio di insegnamento sul sostegno prestato in qualsiasi ordine di scuola, nelle istituzioni, statali e paritarie del sistema scolastico nazionale:
 - 1 anno scolastico - punti 1
 - 2 anni scolastici - punti 2
 - 3 o più anni scolastici - punti 3

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art.11 comma 14, della legge 3 maggio 1999 n.124: "il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come **anno scolastico intero** se ha avuto la durata di **almeno 180 giorni** oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente **dall'1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale**.

5. Nei casi a), b) e c) sarà valutabile un solo titolo: nel caso che un candidato presenti più titoli per la stessa tipologia, la commissione valuterà e assegnerà un punteggio solo a quello che dà diritto al punteggio più alto.

6. Agli immatricolati potranno essere richieste ulteriori informazioni sui titoli dichiarati in occasione dell'iscrizione al concorso (tramite [gli allegati A e B](#)) al fine di avere gli elementi utili per l'accertamento delle dichiarazioni rese.

Articolo 8 - Calendario delle prove concorsuali e modalità di svolgimento

1. Come previsto dal D.M. n.95 del 12.02.2020 sono riportate di seguito le date di svolgimento dei test preliminari:

- Scuola dell'infanzia: **mattina del 2 aprile 2020**
- Scuola primaria: **pomeriggio del 2 aprile 2020**
- Scuola secondaria di primo grado: **mattina del 3 aprile 2020**
- Scuola secondaria di secondo grado: **pomeriggio del 3 aprile 2020**

2. La **sede di svolgimento** e l'**orario di convocazione** dei candidati al test preliminare, per ciascun ordine di scuola, saranno pubblicati sul sito web dell'ateneo alla pagina dedicata alla ["formazione insegnanti"-corsi di specializzazione per il sostegno](#) almeno **5 giorni prima dello svolgimento dello stesso**.

3. In occasione della pubblicazione dell'esito del test preliminare, con l'indicazione degli ammessi alla prova scritta, saranno pubblicate altresì le date per lo svolgimento della stessa con un preavviso di almeno 15 giorni.

4. In occasione della pubblicazione dell'esito della prova scritta, con l'indicazione degli ammessi alla prova orale, saranno pubblicate altresì le date per lo svolgimento della stessa con un preavviso di almeno 20 giorni.

5. Contestualmente alla pubblicazione delle date di svolgimento delle prove saranno indicati anche le sedi e gli orari di svolgimento delle stesse o dato avviso di successiva pubblicazione.

6. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione personale. Pertanto, il presente bando e le successive comunicazioni sul sito web dell'Ateneo hanno a tutti gli effetti valore di convocazione.

Articolo 9 - Obblighi del candidato

1. Per sostenere le prove concorsuali il candidato deve presentarsi per le operazioni di identificazione, con un documento di identità in corso di validità nei giorni, orari e sedi indicate come previsto nell'art.8.

Il candidato che non si presenta è escluso dalle prove concorsuali.

2. Qualora il candidato che si presenta al test preliminare non risulti nell'elenco predisposto dall'Università è ammesso con riserva e sarà cura dell'Università verificarne l'effettiva iscrizione al concorso.

3. Il candidato deve svolgere le prove seguendo diligentemente le istruzioni che saranno impartite nella sede di esame.

4. Durante il test e le prove scritte non è consentito usare cellulari, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, strumenti di calcolo e strumenti elettronici di qualsiasi genere. L'Università non risponde di eventuali furti o smarrimento dei materiali in possesso dei candidati e non è previsto alcun servizio di custodia.

Articolo 10 - Graduatorie intermedie e finali

1. La Commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 30 per la valutazione del test preliminare, 30 per la prova scritta, 30 per la prova orale, 10 per i titoli valutabili.

2. La valutazione dei titoli avverrà solo per coloro che hanno sostenuto la prova scritta.
3. La graduatoria finale di ogni concorso, approvata con Decreto rettorale, sarà pubblicata alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti](#)"- [corsi di specializzazione per il sostegno](#) e sull'Albo ufficiale di Ateneo.

La graduatoria è formata sommando i punteggi conseguiti nel test preliminare, nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole calcolata in base ai giorni complessivi che i candidati hanno autocertificato [nell'allegato A](#). In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.

4. Sono ammessi a ciascun corso i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata, per ogni ordine di scuola, sulla base dei criteri sopra riportati. Ai sensi del DPR n. 445/2000, qualora l'Amministrazione riscontri la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, l'Università di Pisa può procedere ad integrarla con candidati idonei, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei riferite allo stesso ordine di scuola, che ne facciano specifica richiesta secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito dell'Ateneo al momento della pubblicazione delle graduatorie finali. L'Università di Pisa elaborerà una graduatoria fra le richieste ammettendo un numero di candidati pari al numero dei posti disponibili sulla base dell'esame dei titoli di ciascun richiedente valutati ai sensi dell'articolo 7 del presente bando.

Articolo 11 - Ammissione in soprannumero

1. Su esplicita richiesta sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, senza nessuna valutazione, coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione del sostegno presso l'Università di Pisa:

- a. abbiano sospeso il percorso;
- b. pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- c. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- d. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma in posizione non utile.

2. Tali richieste dovranno essere presentate secondo i tempi e le modalità che saranno indicate in un apposito avviso pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)" entro l'**8 aprile 2020**.

3. In considerazione dell'elevato numero di posti previsti per il V ciclo (anno accademico 2019/2020) nei vari ordini di scuola, si ammettono come soprannumerari solo coloro che rientrino nelle quattro categorie sopra elencate e abbiano, nei precedenti cicli, superato le selezioni presso l'Università di Pisa.

Articolo 12 - Immatricolazione

1. I candidati ammessi a ciascun Corso sono tenuti ad immatricolarsi entro le date perentorie indicate in occasione della pubblicazione delle graduatorie.

2. La contribuzione per l'anno accademico 2019/2020 è di 2.500,00 euro, suddivisa in due rate di pari importo, delle quali la prima da versare al momento dell'immatricolazione e la seconda entro il 15 dicembre 2020. La contribuzione non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizione economica. A domanda, sono esonerati totalmente dalla contribuzione coloro che, all'atto dell'immatricolazione, autocertifichino la condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, secondo quanto disposto dal [Regolamento di sulla contribuzione degli studenti per l'anno accademico 2019/2020](#).

3. Informazioni sull'organizzazione della didattica dei corsi verranno pubblicate, non appena disponibili, sul sito web dell'università di Pisa alla pagina "[formazione insegnanti corsi per il sostegno- segreteria didattica](#)".

Articolo 13 - Responsabile del procedimento e trattamento dati personali

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è Gisella Trenta.

2. Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) n.2016 n.679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università di Pisa per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata secondo la normativa vigente alla quale si fa riferimento per quanto non specificato nel presente bando.

Articolo 14 - Pubblicità, ulteriori informazioni

1. Il presente bando, i provvedimenti di nomina delle commissioni giudicatrici e di approvazione delle relative graduatorie sono pubblicati all'[Albo Ufficiale](#) dell'Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)".

2. Eventuali informazioni possono essere richieste tramite il portale on-line [Sportello Virtuale](#) o direttamente all'Unità Formazione insegnanti- segreteria amministrativa, Largo B. Pontecorvo, n.3 edificio E - Pisa.

Per l'appuntamento presso la predetta Unità il martedì pomeriggio e il giovedì mattina è necessario prenotarsi on-line tramite l'agenda virtuale sullo [Sportello Virtuale](#) per gli altri giorni l'orario al pubblico è il seguente:

- lunedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
- mercoledì dalle 11,00 alle 13,00
- venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Articolo 15 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia per quanto compatibile.

IL RETTORE
Paolo Maria Mancarella